

> MAGGIO GIUGNO 2009



Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Trento

ANNO XXVIII N.3



BIMESTRALE DI INFORMAZIONE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Sped. in a.p. 70% > Filiale di Trento > Periodico bimestrale

Sommario del quaderno N.3 / 2009

Professione	Nuovo Codice Deontologico per la professione di Architetto	.3
Notizie dal CUP	Misure anticrisi	.13
Leggi I Decreti	Perequazione urbanistica: circolare PAT n. 4138/09	.16
	Legge finanziaria provinciale, disposizioni in materia di urbanistica (circolare PAT 3230/09)	.19
	Terre e rocce da scavo, DGP 1227/09	.24

Publicazione bimestrale
in abbonamento postale

Direttore responsabile
Arch. Ivo Fadanelli

Redazione a cura di
A. Moschini e L. Fedrizzi

Direzione:
Vicolo Galasso, 19
38100 Trento
Tel. 0461/261163
Fax. 0461/264685
e-mail: infotrento@awn.it
sito internet: www.tn.archiworld.it

Raccolta Pubblicitaria:
GBF® srl unipersonale - Via Lunelli, 13
38100 Trento
Tel. 0461/420708 - Fax 429742

Progetto grafico:
GBF® srl unipersonale - Trento

Stampa:
LA GRAFICA srl
Z.I. via Matteotti 16
38065 Mori (TN)

In copertina:
Herzog & de Meuron
Caixa Forum - Madrid

Scritti, fotografie e disegni impegnano
soltanto la responsabilità dell'autore
Autorizzazione del Tribunale di Trento
N. 380 R.st. 14/6/82



IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO per la professione di architetto

Il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha approvato nella seduta del 10 e 11 giugno 2009 il Nuovo Codice Deontologico per la professione di architetto.

Tale testo, formulato su espressa delega degli Ordini provinciali, è scaturito da un confronto dialettico che ha avuto inizio con la riunione di Parma del maggio 2007 per poi proseguire con gli incontri di Caserta del dicembre 2007 e con il percorso congressuale, dai congressi provinciali e regionali al Congresso Nazionale di Palermo del febbraio 2008.

Tale processo, partecipato e condiviso dagli organi territoriali rappresentativi della categoria che hanno fornito il loro fattivo apporto, ha contribuito alla definizione del presente testo redatto tenendo altresì conto delle valutazioni e indicazioni espresse dall'Antitrust.

Il testo entrerà in vigore il 1 settembre 2009.

A seguire saranno approvati e, quindi, pubblicati i codici deontologici riguardanti gli iscritti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti Junior e Pianificatori Junior.

CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ARCHITETTI ITALIANI

Visto l'art. 4, comma 2, Cost. che così recita: "Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società";

Visto l'art. 9 Cost., che così recita: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione";

Visto l'art. 41 Cost., che così recita: "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La legge stabilisce i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali";

Vista la Direttiva 2005/36/CE, che in particolare al 27° Considerando così recita: "La creazione architettonica, la qualità delle costruzioni, il loro inserimento armonioso nell'ambiente circostante, il rispetto dei paesaggi naturali e urbani e del patrimonio collettivo e privato sono di pubblico interesse";

PREAMBOLO

LA PROFESSIONE DI ARCHITETTO

La professione di Architetto è espressione di cultura e tecnica che impone doveri nei confronti della Società, che storicamente ne ha riconosciuto il ruolo nelle trasformazioni fisiche del territorio, nella valorizzazione e conservazione dei paesaggi, naturali e urbani, del patrimonio storico e artistico e nella pianificazione della città e del territorio.

Con la sua attività, l'Architetto nel comprendere e tradurre le esigenze degli individui, dei gruppi sociali e delle autorità in materia di assetto dello spazio concorre alla realizzazione e tutela dei valori e degli interessi generali; come espressi dalla legislazione di settore in attuazione della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

L'Architetto rende la sua opera per realizzare le esigenze del proprio Committente, fornendo il sapere e l'assistenza tecnica necessari; promuove una trasformazione degli spazi che tenga conto del patrimonio culturale e architettonico, salvaguardando gli equilibri naturali e garantendo

la sicurezza delle persone e la qualità della vita dell'utente finale.

Per poter svolgere al meglio il suo compito, l'Architetto ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura. Con la sua firma, dichiara e rivendica la responsabilità, intellettuale e tecnica, della prestazione espressa.

Il ruolo riconosciuto dalla Società richiede che l'Architetto curi la propria formazione, conservando e accrescendo il sapere con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività, in modo da comprendere l'ambiente, i luoghi e le relazioni economiche, sociali e culturali.

Il Codice Deontologico è destinato a garantire il corretto svolgimento della professione e, per il suo tramite, alla compiuta realizzazione del compito che la Società affida all'Architetto.

Il rapporto con il Committente, caratterizzato da una forte asimmetria informativa, si basa sulla fiducia, che si connota in senso personale e sociale, ed è aspettativa di un comportamento corretto e cooperativo basato su standard e regole comunemente condivise. Tale aspettativa si fonda sulla conoscenza diretta del professionista, ma anche e soprattutto sull'affidabilità della categoria alla quale appartiene.

La regola deontologica rende prevedibili e coercibili i comportamenti dei singoli professionisti costruendo così l'affidabilità di una categoria e, quindi, la sua credibilità.

La credibilità si fonda su una corretta condotta professionale e si alimenta nella capacità dell'architetto di essere all'altezza del ruolo che la Società gli affida.

Il Codice deontologico tutela il decoro della categoria quale patrimonio che l'Architetto deve preservare per un corretto rapporto con il Committente e per mantenere la fiducia che la Società ripone nella sua figura professionale.

Titolo I

PARTE GENERALE

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente Codice si applica agli Architetti iscritti all'albo nell'esercizio a titolo individuale, associato o societario, dell'attività professionale a presidio dei valori e interessi generali connessi all'esercizio professionale nonché del decoro e della credibilità della professione.
2. A tal fine l'Architetto deve conformare la propria condotta ai principi e ai doveri di cui al Titolo II.
3. Ove la prestazione sia resa all'estero a favore di un cliente non italiano, l'Architetto è tenuto al rispetto delle presenti norme deontologiche, nonché di quelle applicabili nel paese in cui si svolge la prestazione, se esistenti.
4. Ove le norme estere siano incompatibili con quelle italiane, esse prevalgono, salvo nel caso in cui il cliente sia italiano.

Titolo II

PRINCIPI E DOVERI GENERALI

Art. 2

(Professionalità specifica)

1. L'architetto deve conformare la sua attività al principio di professionalità specifica, qualunque sia la forma che regola l'incarico professionale. In particolare può avvalersi di collaboratori, ove non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione;
2. Ove non esegua personalmente la prestazione, il ricorso a collaboratori e, più in generale l'utilizzazione di una stabile organizzazione, deve avvenire sotto la propria direzione e responsabilità.

Art. 3

(Lealtà e correttezza)

1. L'Architetto deve svolgere la sua attività con lealtà e correttezza nei confronti del cliente, dei colleghi e dei terzi a qualunque titolo coinvolti.

Art. 4

(Indipendenza)

1. Nell'esercizio dell'attività professionale l'Architetto ha il dovere di conservare la propria autonomia di giudizio, tecnica e intellettuale, e di difenderla da condizionamenti esterni di qualunque natura.

Art. 5

(Riservatezza)

1. L'Architetto deve ispirare la sua condotta al riserbo circa coloro che ricorrono alla sua prestazione nonché alle persone a questi ultimi legate; al contenuto della prestazione e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione della medesima, sia per il tempo della stessa che successivamente.
2. L'Architetto è tenuto a tale dovere anche nei confronti di coloro con i quali il rapporto professionale è cessato e verso coloro che a lui si rivolgono per chiedere assistenza senza che l'incarico si perfezioni.
3. L'Architetto è tenuto a richiedere il rispetto del dovere di riservatezza a coloro che hanno collaborato alla prestazione professionale, nonché a creare le condizioni affinché la stessa sia mantenuta riservata da parte dei dipendenti e da tutti coloro che, non iscritti all'Ordine, operano, a qualunque titolo, nel suo studio o per conto dello stesso.

Art. 6

(Competenza e diligenza)

1. L'Architetto non deve accettare incarichi che non possa svolgere con la necessaria competenza e con un'organizzazione adeguata.
2. L'Architetto deve comunicare al cliente le circostanze impeditive della prestazione richiesta al loro verificarsi, proponendo l'ausilio di altro professionista.
3. L'Architetto deve svolgere l'attività professionale con diligenza.

Art. 7

(Aggiornamento)

1. L'Architetto deve curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo il suo sapere con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività.
2. L'aggiornamento è curato con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative di formazione.
3. La conformità agli indirizzi adottati in materia di formazione professionale dal Consiglio Nazionale, è indice di osservanza dei doveri di aggiornamento di cui al presente articolo.

Art. 8

(Verità)

1. Le dichiarazioni rese in giudizio dall'Architetto devono essere vere.
2. Devono essere vere le asseverazioni e le altre dichiarazioni rese dall'architetto dinanzi alla pubblica amministrazione.
3. L'Architetto non può introdurre o far introdurre intenzionalmente nel processo o nel procedimento amministrativo dati falsi.

Art. 9

(Legalità)

1. L'Architetto è tenuto a rispettare la legge nell'esercizio della professione e nell'organizzazione della sua attività.
2. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi stabiliti dall'ordinamento, comunitario e interno, e dalle norme deontologiche che lo attuano.

Art. 10

(Responsabilità patrimoniale)

1. L'Architetto deve porsi in condizione di poter risarcire eventuali danni cagionati nell'esercizio della professione.

Titolo III

RAPPORTI ESTERNI

Art. 11

(Rapporti con altri professionisti)

1. Qualora l'Architetto accetti un incarico congiuntamente con professionisti di altre categorie, deve assicurarsi che le modalità di firma degli atti professionali siano adeguate ad assicurare l'identificazione dell'autore della singola prestazione e l'accertamento dell'osservanza delle rispettive competenze.
2. È fatto divieto all'Architetto di firmare atti professionali congiuntamente a professionisti che appartengono ad altre categorie senza l'indicazione delle prestazioni che sono state rese sotto la propria direzione e responsabilità personale.

Art. 12

(Patti di esclusiva)

1. Gli Architetti che intendono collaborare tra di loro in esclusiva è opportuno che si accordino per iscritto sta-

bilendo l'oggetto e la durata dei reciproci impegni.

Art. 13

(Concorrenza sleale)

1. Nell'esercizio professionale i seguenti comportamenti possono assumere rilevanza ai sensi dell'art. 9 comma 2:
 - a) attribuirsi come proprio il risultato della prestazione professionale di altro professionista;
 - b) il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti idonei a creare confusione con il risultato di prestazioni professionali altrui;
 - c) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l'attività di un professionista idonei a determinarne il discredito;
 - d) il compimento di atti preordinati ad arrecare pregiudizio all'attività di altro professionista;
 - e) la qualificazione con modalità o l'uso di segni distintivi dello studio professionale idonei a produrre confusione con altro professionista.

Art. 14

(Divieto di attività senza titolo professionale o di uso improprio di titoli)

1. Costituisce comportamento rilevante ai sensi dell'art. 3 l'uso di un titolo professionale non conseguito.
2. L'Architetto può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente universitario di materie afferenti alla sfera di competenza della categoria. In ogni caso dovrà specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà.

Art. 15

(Sostituzione di collega per decesso)

1. In caso di decesso di un collega, l'Architetto chiamato a sostituirlo per effettuare la liquidazione dello studio e/o la sua temporanea gestione dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza è tenuto ad accettare l'incarico, salvo conflitto di interessi o altro giustificato impedimento.
2. L'Architetto sostituto, deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.
3. Per gli incarichi conferiti al deceduto ma eseguiti dall'Architetto sostituto, gli eredi possono chiedere parere all'Ordine sulle modalità e criteri di ripartizione del compenso.

Art. 16

(Sostituzione di collega per sospensione o temporaneo impedimento)

1. In caso di sospensione dall'esercizio della professione o impedimento temporaneo di un collega, per la sua sostituzione si applica il primo comma dell'articolo precedente.
2. L'Architetto sostituto deve agire con particolare diligenza e gestire l'attività professionale rispettandone i connotati strutturali e organizzativi.

Art. 17

(Rapporti con l'Ordine)

1. L'Architetto è tenuto a prestare all'Ordine adeguata collaborazione al fine di consentire nel modo più efficace l'esercizio delle funzioni allo stesso istituzionalmente demandate.
2. Gli Architetti che sono eletti componenti del Consiglio dell'Ordine non hanno vincolo di mandato in quanto rappresentano tutte le categorie appartenenti all'Ordine; essi devono adempiere al loro ufficio con disponibilità, obiettività e imparzialità.
3. L'Architetto deve comunicare senza indugio all'Ordine di appartenenza e, se del caso, a quello competente per territorio, i dati a cui è tenuto ai sensi dell'ordinamento professionale.

Art. 18

(Rapporti con le Istituzioni)

1. Nei rapporti professionali con le Istituzioni, l'Architetto deve curare, con particolare diligenza, l'osservanza dei doveri di cui al Titolo II.
2. L'Architetto deve astenersi dall'avvalersi, in qualunque forma, per lo svolgimento degli incarichi professionali della collaborazione dei dipendenti delle Istituzioni se non espressamente a tal fine autorizzati dall'Istituzione medesima.
3. L'Architetto che sia in rapporti di parentela, familiarità o frequentazione con coloro che rivestono incarichi od operano nelle Istituzioni non deve vantare tale rapporto al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale.

Art. 19

(Partecipazione a commissioni e giurie)

1. L'Architetto che, in quanto tale, è nominato in una commissione o giuria deve curare che le modalità con cui svolge il proprio ufficio siano improntate a non conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri.
2. L'Architetto, durante la partecipazione ad una commis-



sione aggiudicatrice, non deve vantare tale incarico al fine di trarre utilità di qualsiasi natura nella sua attività professionale.

3. L'Architetto che sia in rapporti di qualsiasi natura con componenti di commissioni aggiudicatrici non deve vantare tali rapporti per trarre vantaggi di qualsiasi natura per sé o per altri.

Art. 20

(Attività di assistenza a gare e concorsi)

1. L'Architetto che, a qualunque titolo, abbia partecipato alla programmazione e definizione di atti e/o fasi delle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto servizi tecnici è tenuto ad astenersi dal concorrere alle medesime.

Art. 21

(Cariche istituzionali)

1. L'Architetto deve curare che le modalità con cui svolge il proprio mandato presso le Istituzioni siano improntate a non conseguire utilità di qualsiasi natura per sé o per altri.
2. Costituisce aggravante l'aver compiuto, nell'espletamento del mandato presso le Istituzioni, reati che comportano un pregiudizio dei valori tutelati dal codice deontologico.

Art. 22

(Partecipazione a campagne elettorali politiche)

1. L'Architetto che ricopre cariche di rappresentanza in enti previsti dall'ordinamento di categoria deve astenersi dall'esercizio delle funzioni per il periodo in cui partecipa pubblicamente a campagne elettorali politiche.

Titolo IV

RAPPORTI INTERNI

Art. 23

(Rapporti con collaboratori e dipendenti)

1. Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, l'Architetto è tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro adeguate.
2. L'Architetto è responsabile disciplinarmente quando incarica i collaboratori di prestazioni per le quali non sono abilitati.

Art. 24

(Rapporti con tirocinanti)

1. Nei rapporti con i tirocinanti, l'Architetto è tenuto a prestare in modo disinteressato il proprio insegnamento professionale e a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica professionale, con particolare cura per le regole deontologiche.
2. L'Architetto deve improntare il rapporto con chi svolge il tirocinio presso il suo studio alla massima chiarezza e trasparenza, con particolare attenzione ai compiti e alle modalità di espletamento dello stesso.
3. Il tirocinante deve astenersi dal porre in essere qualsiasi atto o condotta diretti ad acquisire in proprio i clienti dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio.
4. Al tirocinante è fatto divieto di accettare incarichi dai clienti di quest'ultimo prima che siano decorsi novanta giorni dalla conclusione del tirocinio, salvo consenso per iscritto del titolare.
5. Il tirocinante è tenuto a conformare la propria condotta alle regole deontologiche. Eventuali violazioni gli potranno essere addebitate a seguito della sua iscrizione all'albo ove non dimostri di aver fatto quanto in suo potere per attenuare le conseguenze, risultati od effetti della condotta contestata che persistano al momento dell'iscrizione medesima.
6. Il rapporto di tirocinio è instaurato ai sensi di legge.

Titolo V

ESERCIZIO PROFESSIONALE

Art. 25

(Incarico professionale)

1. L'incarico professionale, qualunque sia la forma contrattuale che lo regola, è ordinato sulla fiducia e deve conformarsi al principio di professionalità specifica.
2. L'Architetto non deve consapevolmente consigliare soluzioni inutilmente gravose ovvero illecite, fraudolente o colpite da nullità.
3. L'Architetto deve rifiutarsi di accettare l'incarico o di prestare la propria attività quando possa fondatamente desumere da elementi conosciuti che la sua attività concorra a operazioni illecite o illecite.

Art. 26

(Conflitto di interessi)

1. L'Architetto è tenuto ad astenersi dal prestare attività professionale quando abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello di un cliente o che possa condizionare il corretto svolgimento dell'incarico.
2. L'obbligo di astensione opera anche se i clienti che sono portatori di interessi confliggenti si rivolgano ad Architetti che partecipano della stessa società o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.

Art. 27

(Interferenza tra interessi economici e professione)

1. Costituisce indebita interferenza tra interessi economici e professione, rilevante ai sensi degli artt. 3 e 4, il comportamento dell'Architetto che stabilisce con imprese e società patti attinenti i servizi da queste ultime rese a favore del proprio cliente.
2. La cointeressenza con imprese e società delle quali l'Architetto sia titolare, amministratore, socio ovvero creditore a qualunque titolo, nei lavori circa i quali egli ha prestato o presta la propria attività professionale è consentita solo con l'autorizzazione scritta del cliente.

Art. 28

(Accettazione dell'incarico)

1. L'Architetto deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l'incarico.
2. Egli deve adoperarsi, affinché l'incarico sia conferito per iscritto onde precisare oggetto, natura, costi, compensi ed eventuali successive variazioni.

Art. 29

(Subentro al collega)

1. L'Architetto, chiamato a sostituire un collega nello svolgimento di un incarico, deve accertarsi con il cliente che la sostituzione sia stata tempestivamente comunicata al collega ed entrare in contatto con il medesimo per rendere effettivo il subentro, salvo documentato impedimento.
2. L'Architetto, in tal caso sostituito, deve adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il prosieguo dell'opera.
3. L'Architetto prima di svolgere l'incarico dovrà verificare e comunicare al cliente ed al collega le prestazioni che risultano già svolte.

Art. 30

(Incarico congiunto)

1. L'Architetto che riceve un incarico congiunto deve stabilire rapporti di fattiva collaborazione nel rispetto dei relativi compiti. In particolare:
 - a) deve concordare la condotta nonché le prestazioni da svolgere;
 - b) deve evitare di stabilire contatti diretti con il cliente senza una intesa preventiva con il collega;
 - c) deve astenersi da atti e comportamenti tendenti ad attirare il cliente nella propria sfera professionale.
2. L'Architetto è tenuto a informare l'Ordine della eventuale condotta professionalmente scorretta del collega ove la ritenga idonea a pregiudicare i valori che informano il presente Codice.

Art. 31

(Riservatezza professionale)

1. L'Architetto non può divulgare notizie e informazioni riservate ricevute, anche occasionalmente, da un collega o da altri professionisti.
2. Non può essere divulgata o registrata una conversazione senza il consenso di tutti i partecipanti.
3. In caso di comunicazione a distanza, deve essere resa nota l'eventuale partecipazione di terzi.

Art. 32

(Compensi)

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b) della legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha abrogato le disposizioni, legislative e regolamentari, che prevedono con riferimento alle attività libero professionali o intellettuali l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime, l'Architetto determina con il cliente il compenso professionale ai sensi dell'art. 2233 c.c. e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi speciali.
2. L'Architetto nell'accettazione dell'incarico deve definire preventivamente ed esplicitamente con il Cliente i criteri per il compenso per la propria prestazione.
3. L'Architetto è tenuto a comunicare al Cliente ogni variazione di condizioni che possa modificare le originarie pattuizioni dell'incarico.

Art. 33

(Esecuzione dell'incarico)

1. L'Architetto deve svolgere l'incarico con diligenza e perizia richieste dalle norme che regolano la professione.
2. L'Architetto deve, tempestivamente, informare il cliente, con semplicità e chiarezza, sugli elementi essenziali dell'incarico, del suo svolgimento e di ogni sua evoluzione. In particolare, è tenuto a:
 - a) informare il cliente sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta in tutti i profili connessi all'incarico affidatogli e, se del caso, proporre al cliente soluzioni alternative;
 - b) adottare la soluzione tecnica più adeguata alla richiesta del cliente, accertandone la conformità alle norme ad essa applicabili.
 - c) rettificare gli errori, le inesattezze o le omissioni eventualmente commessi nello svolgimento della prestazione.
3. L'Architetto, fatta salva la sua autonomia intellettuale e tecnica di cui all'art.4, deve anteporre gli interessi del cliente a quelli personali.
4. L'Architetto, qualora debba superare i limiti pattuiti dell'incarico conferitogli, è tenuto ad informare il Cliente e ottenere esplicita autorizzazione concordando modalità e compensi.

Art. 34

(Standard prestazionali)

1. La conformità a standard prestazionali, adottati dal Consiglio Nazionale, è indice di corretta esecuzione dell'incarico, anche al fine dell'osservanza dei doveri di cui agli artt. 6 e 7.

Art. 35

(Cessazione dell'incarico)

1. L'Architetto non deve proseguire l'incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionarne la condotta.
2. L'Architetto non deve proseguire l'incarico se la condotta o le richieste del cliente ne impediscono il corretto svolgimento.
3. L'Architetto che non sia in grado di proseguire l'incarico con specifica competenza, per sopravvenute modificazioni alla natura e difficoltà della prestazione, ha il dovere di informare il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.
4. L'Architetto deve avvisare tempestivamente il Cliente della cessazione dell'incarico e metterlo in condizione di non subire pregiudizio.

Art. 36

(Rinuncia all'incarico)

1. L'Architetto, fatto salvo quanto previsto dalla legge o dall'accordo stipulato, in caso di rinuncia all'incarico, deve dare al cliente un preavviso e deve metterlo in condizione di non subire pregiudizio.
2. L'Architetto, in caso di irreperibilità del Cliente, deve comunicare la rinuncia all'ultimo domicilio conosciuto e con l'adempimento di tale formalità, fatti salvi gli obblighi di legge e/o patti, è esonerato da qualsiasi altra attività.

Art. 37

(Inadempimento)

1. Costituisce infrazione disciplinare il mancato o non corretto adempimento dell'incarico professionale quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi del Cliente.
2. Costituiscono infrazione disciplinare le carenze degli elaborati o della prestazione, anche se non contestate dal Cliente.
3. Costituisce aggravante il mancato o non corretto adempimento dell'incarico professionale che derivi dall'inservanza di quanto previsto all'art. 7.

Art. 38

(Restituzione dei documenti)

1. L'Architetto è tenuto a consegnare al cliente i documenti dallo stesso ricevuti o relativi all'incarico quando quest'ultimo ne faccia richiesta.

Art. 39

(Richieste di pagamento)

1. L'Architetto, in costanza del rapporto professionale non formalizzato per iscritto, può chiedere la corresponsione di anticipi parametrati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili nonché di acconti sugli onorari commisurati alla quantità e complessità della prestazione professionale oggetto dell'incarico.
2. L'Architetto, ove non previste forfettariamente o a percentuale, cura la rendicontazione delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle spese so-

stenute e degli acconti ricevuti.

3. La richiesta di compensi, di cui all'art. 32, palesemente non proporzionati all'attività svolta costituisce infrazione disciplinare.
4. L'architetto, in caso di mancato pagamento, non può chiedere un compenso maggiore di quello già concordato, salvo che non ne abbia fatto espressa riserva.

Art. 40

(Informativa)

1. L'informativa al cliente in ordine all'attività professionale è resa ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.
2. Spetta al professionista assicurare l'informazione al cliente in ordine a:
 - i dati personali: nomi; indirizzi; formazione; specializzazioni; pubblicistica;
 - attività didattica, con indicazione del periodo e dell'istituto presso la quale è stata svolta;
 - i dati dello studio: forma organizzativa, soci fondatori, composizione, addetti, sedi, orari;
 - le aree di competenza specifica;
 - i criteri di calcolo dell'onorario.
3. Tale informativa può essere corredata da:
 - fotografie: personali e dello studio;
 - l'indicazione dell'attività professionale svolta: dati dei clienti privati e pubblici, ove da questi ultimi espressamente autorizzati; dati delle opere realizzate, anche con fotografia ove di pubblico dominio ovvero ove espressamente autorizzati dal cliente;
 - l'indicazione della certificazione di qualità dello studio;
 - l'indicazione della affiliazione a network professionali;
 - premi e onorificenze e quant'altro relativo alla persona e allo studio limitatamente a ciò che attiene all'attività professionale esercitata.
4. L'informativa è resa secondo correttezza e verità. In particolare e a mero titolo esemplificativo, il professionista è tenuto a:
 - indicare, in caso di incarico congiunto, le prestazioni professionali concretamente svolte;
 - indicare i soli titoli professionali e accademici aventi valore legale;
 - indicare i dati di soggetti terzi solo ove espressamente autorizzato;
 - indicare le sole specializ-

- zazioni aventi valore legale;
- indicare il tipo di esperienza eventualmente maturata nelle aree di competenza: ruolo, natura, periodo e durata delle prestazioni svolte;
 - indicare il soggetto affidatario dell'incarico professionale e, all'uopo, il regime di responsabilità della forma organizzativa con la quale svolge o ha svolto l'attività professionale.

Art. 41

(Pubblicità informativa)

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) della legge 4 agosto 2006, n. 248, la pubblicità informativa può avere ad oggetto i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché i criteri per la determinazione del prezzo e i costi complessivi delle prestazioni.
2. La pubblicità informativa è svolta secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio. Spetta all'Ordine procedere al periodico monitoraggio delle campagne pubblicitarie effettuate dagli iscritti al fine di accertare il rispetto dei suddetti criteri;
3. In ogni caso, il professionista è tenuto ad adottare modelli e criteri simbolici compatibili con il principio di professionalità specifica. A mero titolo esemplificativo è opportuno che nella pubblicità risulti il nominativo del professionista ovvero, in caso di società o associazione, il nominativo di almeno uno dei soci a cui spetta la legale rappresentanza.

Art. 42

(Limiti)

1. È vietata la diffusione da parte del professionista che partecipa ad eventi pubblici in ragione della competenza o attività svolta - come l'intervento a trasmissioni televisive; la partecipazione, come relatore, a convegni; la collaborazione a giornali - di indicazioni circa le prestazioni offerte, i nominativi dei propri clienti e gli onorari praticati.
2. Il professionista che partecipa ad eventi pubblici in ragione della competenza o attività svolta - come l'intervento a trasmissioni televisive; la partecipazione, come relatore, a convegni; la collaborazione a giornali - è responsabile, ove non dimostri di aver fatto quanto necessario per impedirlo o attenuarne le conseguenze, della diffusione delle indicazioni di cui al comma precedente da parte di soggetti terzi.
3. L'organizzazione di convegni e seminari da parte del professionista è consentita alle condizioni di cui al presente articolo.
4. Il professionista può avvalersi d'uffici stampa e di pubbliche relazioni a condizione che l'attività di promozione sia svolta nel rispetto del presente articolo.

Titolo VI

POTESTÀ DISCIPLINARE

Art. 43

(Potestà disciplinare)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, spetta ai Consigli degli Ordini provinciali la potestà di decidere le sanzioni

adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche nel rispetto di quanto previsto all'articolo successivo.

2. Le sanzioni, nei limiti definiti dal Titolo VII, devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione della condotta nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.
3. L'azione giudiziaria non sospende o impedisce l'instaurazione del procedimento disciplinare ove la condotta addebitata costituisca autonoma violazione delle disposizioni del presente Codice.

Art. 44

(Parità di trattamento, tutela dell'affidamento e unità dell'Ordinamento)

1. Al fine di attuare l'art. 3 della Costituzione e garantire la parità di trattamento, il Consiglio Nazionale assicura, ai sensi dei commi successivi, l'unità dell'ordinamento di categoria.
2. Il Consiglio Nazionale è tenuto a conformarsi alla propria giurisprudenza.
3. Ove ritenga l'esigenza di mutare indirizzo, il Consiglio Nazionale, salvo che quest'ultimo indirizzo sia più favorevole all'incolpato, decide il caso in esame conformemente ai precedenti e annuncia la regola deontologica che in futuro disciplinerà la condotta.
4. Il Consiglio Nazionale è tenuto a riformare le decisioni dei Consigli degli Ordini provinciali che, senza adeguate motivazioni, assumano un'interpretazione del Codice deontologico non conforme alle sue precedenti decisioni.

Art. 45

(Certezza del diritto)

1. Il Consiglio nazionale procede a massimare le sue decisioni, che sono pubblicate nel sito www.awn.it
2. La massima della decisione è redatta dal Consigliere che ha svolto le funzioni di relatore.
3. La massima esprime la ratio decidendi della decisione e indica congiuntamente fattispecie e regola deontologica applicata.

Art. 46

(Volontarietà della condotta)

1. La responsabilità disciplinare discende dalla violazione dei doveri.
2. La violazione deve essere volontaria, anche se omissiva.
3. Oggetto di valutazione è la condotta complessiva dell'incolpato.
4. Quando siano state contestate diverse infrazioni nell'ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica.

Titolo VII

SANZIONI

Art. 47

(Sanzioni)

1. Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme sono: l'avvertimento, la censura, la sospensione e la



cancellazione ai sensi dell'art.45 del R.D. 23.10.1925, n.2537. Sono fatte salve, comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato.

2. Ogni infrazione relativa ad incompatibilità e concorrenza sleale, e ogni altra infrazione in grado di arrecare danno materiale o morale a terzi, comporta la sanzione della sospensione.
3. Le violazioni non previste all'articolo precedente comportano la sanzione dell'avvertimento o della censura.
4. Nei casi di recidività relativi a infrazioni previste ai precedenti comma sono comminabili sanzioni corrispondenti alla categoria di infrazione immediatamente superiore, e comunque, nei limiti della sospensione di mesi sei.
5. La sospensione per un periodo superiore ai sei mesi e la cancellazione saranno disposte nei casi previsti dalle leggi e nei casi di recidività, o di perdita dei diritti necessari per l'iscrizione all'albo.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48

(Disposizione finale)

1. Le disposizioni di cui ai Titoli III, IV e V costituiscono espressione dei principi generali contenuti nel presente

Codice e non ne limitano l'ambito di applicazione.

Art. 49

(Aggiornamento del Codice deontologico)

1. Entro il mese di marzo di ogni anno il Consiglio Nazionale delibera, sentiti gli Ordini provinciali, l'aggiornamento formale del presente Codice sulla base degli indirizzi consolidatisi ai sensi dell'art. 44, comma 3.

Art. 50

(Entrata in vigore)

1. Le presenti norme entrano in vigore dal 1 settembre 2009.
2. Le presenti norme sono pubblicate sul sito www.awn.it.
3. Le presenti norme si applicano anche alle condotte deontologicamente rilevanti che sono state poste in essere prima della loro entrata in vigore se risultano più favorevoli all'incolpato, salvo che la sanzione disciplinare sia stata irrogata con decisione del Consiglio Nazionale passata in giudicato.

**Notizie dal Comitato Unitario Permanente
degli Ordini e Collegi professionali
della provincia di Trento (CUP)**

Misure anticrisi anche per i professionisti

di Ivo Fadanelli

Contare quanto le imprese e quindi avere uguale accesso al credito per sottostare a normative più confacenti alle loro peculiarità. È l'appello che il Coordinatore del Forum delle Professioni intellettuali del Nord Italia, Arch. Giuseppe Cappochin, ha lanciato sulle colonne del "Sole 24Ore" quale proposta di misura anticrisi per le professioni intellettuali. È un appello al quale quasi tutti i Cup del Nord Italia, riuniti a Milano il 1° luglio 2009, alla presenza della nuova Presidente Nazionale del CUP Dott.ssa Marina Calderone, intendono portare avanti quale proposta da sottoporre a Regioni, Province autonome, e Governo in modo da inserire le professioni intellettuali quali soggetti beneficiari per gli interventi di accesso al credito.

Credo che sia il tempo che la politica cominci finalmente a rinnovare il suo lessico quando parla di lavoro e produzione inserendo nel proprio vocabolario anche i lavoratori della conoscenza, quel vastissimo mondo delle libere professioni e di professionisti che costituiscono ormai una consolidata componente essenziale della vita di un Paese. Il capitale intellettuale offerto dal mondo delle professioni, la sua capacità di essere il motore non solo del mondo dei servizi, ma anche del mondo dell'impresa, che lo fa essere uno dei fattori di competitività dell'economia italiana, anche per il PIL prodotto, pone con forza la necessità di ricordare che questa forma di lavoro autonomo, "delle professioni intellettuali" definito dal Codice Civile, deve essere considerato quale ogni altra forma di lavoro ai sensi dell'art. 35 della Costituzione: "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori".

D'altra parte le professioni, comprese fra la tutela di diritti individuali e il perseguimento degli interessi generali, sia nel campo degli incarichi di servizio pubblico, sia nell'interfaccia fra interessi privati e interessi pubblici, sono esplicitamente pratica del principio di sussidiarietà orizzontale ed elemento fondamentale per gli assetti socio-economici ed organizzativi del paese, nella comprensione dell'utilità del perseguimento degli interessi collettivi da parte di ogni individuo o soggetto sociale. In sostanza, alle professioni spetta più o meno la stessa sfida posta alle imprese, ovvero quella dell'abbandono dell'estremo individualismo, un tempo certamente fattore chiave di sviluppo, oggi fattore per lo più frenante.

Nelle professioni si avverte, infatti, un crescente livello di competitività sia interna, tra medesime figure professionali, sia esterna proveniente da figure professionali appartenenti a contesti geografici differenti ed anche tra figure differenti che erogano tuttavia le medesime prestazioni professionali.

Questo evidenzia come anche la professione intellettuale si stia globalizzando, in un processo che assomiglia sempre più a quello che interessa il mondo produttivo. Questo comporta un chiaro cambiamento di prospettive anche nei rapporti sia con il mondo produttivo, sia con il territorio più in generale, da rapporto "derivato" a rapporto "sinergico", rapporto che non può prescindere da un qualificato aggiornamento professionale, previsto obbligatoriamente da tutti i disegni di riforma delle professioni intellettuali, oltre che dalla Direttiva Europea n° 35/05.

Formazione e innovazione sono due cardini fondamentali della competitività per tutti i settori dell'economia, servizi

professionali intellettuali inclusi, e pertanto non può più continuare ad essere solo l'Impresa al centro delle politiche a sostegno dell'innovazione. Non abbiamo bisogno di capitali estranei al mondo delle professioni ma, piuttosto di una politica economica che finalmente offra anche ai professionisti italiani quegli strumenti di promozione di meccanismi di filiera e di aggregazione anche interprofessionale e quei meccanismi al credito agevolato, fino ad oggi elargiti a piene mani al solo settore produttivo.

Ad esempio i giovani che si trovano ad avviare una attività sono tagliati fuori dal normale circuito del credito, non possono dare garanzie reali personali essendo agli esordi e a differenza delle imprese non possono appoggiarsi a consorzi fidi. In queste condizioni anche chi riuscisse ad accedere ad un mutuo, la pagherebbe in termini di tassi di interesse: una palese ingiustizia. In politica quando si parla di competitività e innovazione i riferimenti sono la produzione industriale, l'impresa e i lavoratori dipendenti, dimenticando troppo spesso che oggi viviamo nella società post-industriale del "capitalismo cognitivo", quel capitalismo non più soltanto economico ma impregnato anche di fattori scientifici, che non può prescindere, per essere competitivo, dai lavoratori della conoscenza, portatori di saperi concreti e specialistici.

È quindi fondamentale anche per il sistema delle professioni intellettuali poter investire in qualità, nuove competenze e innovazione. Per non uscire dal mercato e garantire la qualità della prestazione, i professionisti devono mantenersi aggiornati e preparati e pertanto devono essere destinatari di una politica di incentivi e sostegno che consenta l'investimento in formazione continua al pari delle imprese. In Trentino l'obiettivo formazione è già stato raggiunto con la L.P. 4/2007 un esempio importante che tante regioni e province ci invidiano.

Tale provvedimento dimostra la sensibilità e la volontà della Provincia di Trento di dialogare con le professioni riconoscendo gli Ordini e Collegi trentini quali garanti dell'attività libero professionale a tutela dei cittadini. Ruolo che può essere svolto con maggiore incisività appunto assumendo l'onere di gestire la formazione e l'aggiornamento degli iscritti e la puntuale verifica dei requisiti professionali, tra i quali non può mancare certamente l'aggiornamento professionale.

Altro punto importante al quale tutti i Cup provinciali si sono impegnati è quello di eliminare o almeno limitare il criterio del massimo ribasso nelle gare di progettazione e di direzione lavori, prevedendo anche misure normative che portino a una maggiore certezza sull'esclusione delle offerte anomale. Enti e Comuni aggiudicano gare con sconti che vanno dal 65 al 75% e oltre attribuendo al prezzo un peso eccessivo nel merito dell'opera da realizzare. Gli stessi Enti devono guardare a una cultura della qualità irrinunciabile.

È indispensabile quindi investire in innovazione anche nel mondo professionale aggiornando continuamente il proprio sistema informatico, per conseguire maggiore produttività sia in termini quantitativi che qualitativi, con conseguente ricaduta positiva anche in termini di competitività; ma significa anche invertire la tendenza ad una eccessiva polverizzazione del sistema delle professioni intellettuali, mediante meccanismi che favoriscano da

un lato la crescita dimensionale delle attività esistenti e dall'altro un crescente processo di networking tra professionisti.

I Cup hanno quindi individuato un minimo comune denominatore, riunendosi su temi che interessano tutti, e senza entrare in questioni tanto specifiche da vanificare questo sforzo. Mentre a Milano i Cup davano pieno sostegno alla Presidente nazionale Marina Calderone, giungeva la notizia che otto professioni tecniche fra le quali: Ingegneri, Periti Agrari, Agronomi e Forestali, Geologi, Chimici, Periti industriali, Geometri e Tecnologi alimentari si staccavano dal Cup per formare il "Coordinamento delle professioni tecniche". Distacco legittimo ma il Cup ritiene di andare avanti sereno, in quanto la rappresentanza unitaria è l'obiettivo condiviso a Milano anche da parte dei rappresentanti tecnici dei Cup provinciali e regionali presenti, che si sono definiti "dissidenti" da tale scelta.

Rinnovo del Consiglio e della Presidenza del CUP

In data 8 maggio 2009 si è rinnovato il Consiglio del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi professionali della Provincia di Trento. Dopo la relazione del presidente uscente Arch. Ivo Fadanelli che ha elencato dettagliatamente l'attività svolta nell'ultimo triennio, l'assemblea dei Presidenti ha tributato alla presidenza e al Consiglio un significativo riconoscimento del lavoro finora svolto e ha inteso riconfermare presidente l'architetto Fadanelli. L'assemblea ha poi votato il nuovo consiglio che sarà così composto:

Presidente Arch. Ivo Fadanelli
Consigliere Ordine Architetti PPC

Avv. Roberto Gorgazzini
Consigliere Ordine degli Avvocati

Dott. Alberto Aloisi
Presidente Ordine dei Dottori Veterinari

Dott. Maria Letizia Paltrinieri
Segretario Ordine dei Dottori Commercialisti

Dott. Andrea Pozzatti
Presidente Consiglio dei Consulenti del Lavoro

Ing. Debora Cont
Segretario Ordine degli Ingegneri

Perito agrario Guido Sicher
Segretario Collegio dei Periti agrari

Nella seduta del Consiglio del giorno 17 giugno 2009 sono state distribuite le cariche ai seguenti consiglieri:

Vice Presidente Vicario Avv. Roberto Gorgazzini
Vice Presidente Dott. Andrea Pozzatti
Segretario e tesoriere Dott. Maria Letizia Paltrinieri

Il Consiglio rimarrà in carica per il triennio 2009/2012



Circolare dell'Assessore all'Urbanistica e Enti locali PAT n. 4138/09 del 6 maggio 2009



Precisazioni in merito all'applicazione della disciplina della perequazione e compensazione urbanistica

Come è noto, con la legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16, è stata introdotta nell'ordinamento urbanistico provinciale la disciplina della perequazione e della compensazione urbanistica. La disciplina richiamata, inserita nella legge urbanistica provinciale 5 settembre 1991, n. 22, è stata ripresa dalla nuova legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1.

In attesa della piena operatività della nuova legge urbanistica e del nuovo Piano urbanistico provinciale in seguito all'emanazione delle relative disposizioni attuative (fra le quali è prevista la predisposizione di specifiche linee guida per l'applicazione della perequazione e compensazione) con la presente si richiama l'attenzione delle Amministrazioni comunali alla corretta applicazione delle norme provinciali vigenti in materia.

Risultano, infatti, sempre più numerose le richieste di comuni e di privati cittadini di chiarimenti sulle modalità concrete di applicazione dei due istituti, generalmente partendo da casi puntuali e non inquadrabili in un ragionamento urbanistico di più ampio respiro. Anche le varianti a piani regolatori generali che affrontano il tema della perequazione e compensazione iniziano ad assumere una certa rilevanza numerica.

Da quanto è emerso dalle verifiche effettuate da questo Assessorato e dalle strutture del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio sulle richieste di chiarimenti e sulle varianti ai PRG già presentate, si è appurato che spesso i due istituti vengono applicati impropriamente e non seguendo la disciplina prevista dalle norme provinciali, utilizzando in modo improprio i concetti di perequazione e compensazione che - in seguito all'entrata in vigore della disciplina di cui alla citata l.p. n. 16 del 2005 - possono essere applicati solamente nel rispetto delle richiamate disposizioni di legge.

In particolare è emerso che spesso accordi fra le amministrazioni comunali e privati, che normalmente sono propedeutici alla presentazione e approvazione di normali piani attuativi o concessioni edilizie convenzionate finalizzati alla realizzazione di opere di urbanizzazione, vengono denominati impropriamente come "perequazione urbanistica". In particolare si osserva che la perequazione urbanistica non va semplicemente intesa come l'acquisizione del diritto di edificare a fronte della cessione di parte delle aree o della realizzazione delle relative opere di urbanizzazione, in quanto queste modalità rientrano già nella fattispecie dei piani di lottizzazione.

Per evitare che tali scelte comunali possano formare oggetto di rilievi in merito alla loro legittimità, non corrispondendo al quadro normativo provinciale, si richiamano le Amministrazioni comunali al puntuale rispetto delle norme provinciali, qualora intendano

applicare gli strumenti della perequazione o compensazione urbanistica.

A tal fine si rinvia alla disciplina provinciale in materia contenuta negli articoli 18 bis e 18 ter della l.p. n. 22 del 1991 e nei corrispondenti articoli 53 e 54 della l.p. n. 1 del 2008.

Si ricorda che lo scopo principale dell'istituto della perequazione è quello di perseguire un'equa ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla pianificazione urbanistica. Affinchè questa finalità fondamentale sia rispettata e garantita, è necessario che le disposizioni del PRG con le quali si intende applicare la perequazione prevedano in primo luogo una classificazione dei suoli e delle aree, in base allo stato di fatto e di diritto dei fondi. Si deve pertanto provvedere alla classificazione del territorio comunale in base alle sue caratteristiche urbanistiche e giuridiche, in classi e sottoclassi, ognuna delle quali ha diversa edificabilità potenziale e, di conseguenza, diverso valore urbanistico. Tale classificazione preliminare è indispensabile per evitare disparità di trattamento fra i proprietari di aree con caratteristiche di fatto e di diritto analoghe.

Anche nei casi di "perequazione semplificata" di cui al comma 8 dell'articolo 53 sopra citato, che può essere applicata in via eccezionale in attesa delle varianti generali richieste per dettare una disciplina completa della perequazione, devono essere osservati i principi generali della disciplina provinciale e non si può quindi prescindere dalla classificazione dei suoli. Questa classificazione deve essere prevista quanto meno all'interno dei perimetri che formano oggetto di perequazione, avendo tuttavia sempre come presupposto di base un'analisi generale, ancorché semplificata, dei valori dei suoli del territorio comunale, distinti almeno in alcune classi principali. Si ricorda che la perequazione semplificata dovrebbe essere utilizzata, di norma, solo per l'applicazione delle varianti urgenti di adeguamento dei PRG alla disciplina in materia di edilizia abitativa pubblica ed agevolata nonché di alloggi per il tempo libero e vacanze di cui agli articoli 56 e 57 della l.p. n. 1 del 2008 e dei corrispondenti articoli 18 quinquies e 18 sexies della l.p. n. 22 del 1991. Negli altri casi l'applicazione della perequazione richiede una variante generale del PRG.

Fermo restando che l'equa ripartizione degli oneri e dei vantaggi fra i soggetti su cui ricadono le scelte

urbanistiche costituisce il fine principale dell'istituto, la perequazione costituisce altresì uno strumento utile per favorire l'attuazione del piano regolatore generale e per l'acquisizione, a titolo gratuito, delle aree necessarie alle attività collettive e in generale per la realizzazione di opere pubbliche, in alternativa all'esproprio.

Oltre alla classificazione dei suoli - che rappresenta la prima e indispensabile operazione per l'applicazione delle tecniche perequative - l'applicazione della perequazione richiede anche una verifica adeguata del dimensionamento degli interventi che tenga conto degli indici convenzionali e di eventuali crediti edilizi.

Da quanto sopra precisato consegue che previsioni urbanistiche che non osservino le ricordate condizioni di base e le altre previste dagli articoli citati della l.p. n. 22 del 1991 e della l.p. n. 1 del 2008 non sono definibili come "perequazione".

In particolare, operazioni puntuali di riconoscimento di crediti edilizi da trasferire in altre aree destinate ad insediamento - quale corrispettivo per la cessione di aree per la realizzazione di interventi pubblici o di interesse pubblico non qualificabili come perequazione in assenza delle condizioni di cui sopra - potranno essere qualificate come:

compensazione urbanistica, purchè sia assicurato il rispetto dei presupposti e delle condizioni, anche procedurali, di cui all'articolo 18 quater della l.p. n. 22 del 1991 e del corrispondente articolo 55 della l.p. n. 1 del 2008;

accordi di pianificazione fra soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 30 della l.p. n. 1 del 2008, qualora non siano presenti le condizioni richieste per l'applicazione della compensazioni ai sensi delle norme sopra richiamate, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 30 citato.

Resta ovviamente ferma la possibilità del pianificatore comunale di determinare le scelte pianificatorie mediante l'utilizzo delle regole tradizionali della zonizzazione in assenza delle condizioni richieste dalla legge per l'applicazione degli istituti sopra richiamati.

Il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Circolare dell' Assessore all'Urbanistica e Enti locali PAT n. 3230/09 del 7 aprile 2009



Legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009- 2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009) e legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4

Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA

Con le leggi provinciali citate in oggetto la Provincia ha approvato la legge finanziaria di assestamento per l'anno 2009 e le relative norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento. La l.p. n. 2 del 2009 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del 30 marzo 2009 ed è entrata in vigore il 31 marzo, la l.p. n. 4 del 2009 è pubblicata nel Bollettino ufficiale del 7 aprile ed entra in vigore l'8 aprile 2009.

Con la presente nota si evidenziano le disposizioni contenute nelle leggi predette limitatamente agli aspetti concernenti la materia urbanistica.

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 15 GENNAIO 1993, N. 1

Con l'articolo 53 della l.p. n. 2 del 2009 sono state apportate alcune modifiche alla legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 in materia di agevolazioni per il recupero degli insediamenti storici. In primo luogo è prevista una maggiore flessibilità, in analogia a quanto già stabilito per il Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio di cui all'articolo 78 della l.p. n. 1 del 2008, che consente di impegnare gli stanziamenti di bilancio anche sulla base dei progetti preliminari, ai fine di snellire le procedure di concessione dei contributi ai comuni. È inoltre soppresso il silenzio assenso sulle varianti ai progetti già finanziati, in quanto per varianti consistenti che possono stravolgere il progetto di recupero dell'immobile è importato consentire al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di approfondire la valutazione sui contenuti delle modifiche.

MODIFICHE ALLA LEGGE URBANISTICA PROVINCIALE 4 MARZO 2008, N. 1

L'articolo 12 della legge provinciale n. 4 del 2009 ha introdotto le modificazioni alla legge urbanistica che si espongono di seguito.

Modifiche agli articoli 23, 31 e 148 in materia di pubblicità delle varianti ai piani urbanistici

Le modifiche si propongono di semplificare e rendere meno onerose le forme di pubblicità del deposito dei piani urbanistici locali, riducendo ad un solo quotidiano locale l'obbligo di pubblicazione e prevedendo l'utilizzo di internet come forma di pubblicità, fermo restando l'obbligo di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La disposizione si applica anche alla disciplina di approvazione delle varianti ai PRG prevista in via transitoria dall'articolo 148 della l.p. n. 1 del 2008 ed è immediatamente applicabile a tutte le fasi dei procedimenti, anche in corso, che richiedano il deposito del piano.

Modifiche all'articolo 58 in materia di distanze

La nuova disposizione precisa che nella determinazione delle distanze minime non si computano le opere per il risparmio

energetico realizzate su edifici esistenti, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia e quindi fermo restando il rispetto dei 3 metri minimi fra edifici. La disposizione riprende quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4, della deliberazione della Giunta provinciale n. 2879 di data 31 ottobre 2008, concernente gli standard minimi in materia di distanze, ed è immediatamente applicabile, anche in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla predetta deliberazione. Per la definizione delle opere per il risparmio energetico si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4, della citata deliberazione (sovrast strutture, rivestimenti, pareti ventilate, ecc. per la realizzazione di pacchetti isolanti).

Modifiche all'articolo 62 e all'articolo 148 in materia di comitato per gli interventi nelle aree agricole

La prima modifica consente di semplificare le procedure per autorizzare la realizzazione degli interventi ammessi nelle aree agricole. La disposizione prevede infatti che la valutazione paesaggistica è effettuata nell'ambito delle deliberazioni del comitato, evitando la doppia procedura attualmente richiesta (prima autorizzazione della conferenza di servizi/comitato e poi l'autorizzazione paesaggistica). In caso di diniego per gli aspetti paesaggistici, è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale. La disposizione richiede la nomina del comitato e non è applicabile alla conferenza di servizi che opera in attesa della costituzione del comitato medesimo. La seconda modifica, in attesa dell'adeguamento dei PRG ai principi di tutela delle aree agricole previsto dal nuovo PUP, assoggetta a salvaguardia gli interventi di recupero riguardanti edifici esistenti, con destinazione diversa da quella agricola o dismessi dall'attività agricola, richiedendo l'autorizzazione preventiva del comitato per le aree agricole per verificarne la compatibilità con il Piano urbanistico provinciale.

Modifiche all'articolo 84 in materia di edilizia sostenibile

La soppressione del comma 4 deriva dall'abrogazione delle corrispondenti disposizioni statali effettuata con l'articolo 35 del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha fatto venir meno

l'obbligo di allegare la certificazione energetica agli atti di trasferimento degli immobili.

Modifiche agli articoli 105 e 106 in materia di DIA

Per risolvere alcuni problemi interpretativi, viene chiarito che è soggetto a DIA il cambio di destinazione d'uso senza opere. È previsto altresì l'obbligo di comunicare formalmente l'inizio dei lavori al comune da parte dei soggetti che presentano la DIA. Inoltre è soppresso l'obbligo di indicare nella relazione accompagnatoria il nome del direttore dei lavori.

Modifiche all'articolo 112 e all'articolo 148 in materia di deroghe urbanistiche

La modifica all'articolo 112 è diretta a ridurre le deroghe di scarsa rilevanza soggette al nulla osta della Giunta provinciale, prevedendo che non è richiesto il predetto nulla-osta provinciale per gli impianti a rete e relative strutture di servizio in contrasto con la destinazione di zona che interessano il territorio di un solo comune.

Le disposizioni che integrano l'articolo 148 sono finalizzate ad applicare il regime delle deroghe previsto dalla l.p. n. 1 del 2008 anche nella fase transitoria in attesa della messa a regime del nuovo ordinamento urbanistico. In particolare, il nuovo comma 6 quinquies prevede l'applicazione del regime di pubblicazione per le deroghe in contrasto con la destinazione di zona e attribuisce alla sola competenza comunale le deroghe riguardanti gli impianti a rete che interessano il territorio di un solo comune nonché le relative strutture, purché non superino gli indici edilizi in misura superiore al 20 %.

Modifiche all'articolo 121 in materia di demolizione e ricostruzione di edifici tutelati

È stata abrogata la disposizione che consentiva il rilascio dell'autorizzazione provinciale per le demolizioni e ricostruzioni anche in sanatoria. Ne consegue che si applica nuovamente il regime precedente che consente la presentazione della domanda di deroga solo ed esclusivamente in via preventiva, escludendo i crolli e demolizioni parziali o totali già avvenuti. Per le procedure di applicazione del procedimento



si rinvia pertanto a quanto già precisato con precedenti circolari in merito a corrispondente articolo 72 bis della l.p. n. 22 del 1991. La norma transitoria prevede, peraltro, che sono fatte salve le domande già presentate prima dell'entrata in vigore della legge.

Con l'occasione si ribadisce che la disposizione che attribuisce all'autorizzazione del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio anche il valore di autorizzazione paesaggistica, anche in deroga alle competenze attribuite agli altri organi di tutela del paesaggio, è direttamente applicabile in quanto non richiede specifici provvedimenti attuativi.

Modifiche all'articolo 141 in materia di procedure per la VIA e per la realizzazione di opere pubbliche

La modifica prevede l'applicazione delle procedure di semplificazione per la VIA anche alle opere delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti).

Modifiche all'articolo 147 in materia di formazione permanente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio

Le modifiche sono dirette a prevedere, nell'ambito delle iniziative formative di Trentino School of Management (TSM), la realizzazione di programmi di formazione di soggetti ai quali attribuire compiti di supporto e facilitazione nel processo di avvio dei nuovi strumenti di pianificazione territoriale delle comunità e promozione della riforma istituzionale.

Modifiche all'articolo 148 in materia di disposizioni transitorie fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale al nuovo ordinamento urbanistico

Si evidenziano le modifiche all'articolo 148, diverse da quelle già illustrate nei punti precedenti.

Varianti ai PRG e forme pubblicità

Si rinvia a quanto già precisato in precedenza in merito alle modifiche agli articoli 23 e 31 per quanto concerne le forme di pubblicità.

Per quanto concerne le varianti, le modifiche prevedono l'applicazione anche nel regime transitorio, in attesa dell'attuazione del nuovo ordinamento urbanistico, del limite previsto a regime dall'articolo 33 di tre varianti nello stesso biennio, salvi i casi di varianti per opere pubbliche, di motivata urgenza e gli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento. Tale limite decorre dall'entrata in vigore della legge.

Proroga delle commissioni nominate nella precedente legislatura (CUP, CTP e CTC)

Le modifiche al comma 6 prevedono la proroga di diritto della CUP e della CTP, secondo la composizione derivante dalla nomina delle commissioni medesime per la tredicesima legislatura, fino alla nomina della nuova CUP.

Le commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale (CTC) nominate per la tredicesima legislatura sono prorogate di diritto fino al 31 gennaio 2010.

Nel periodo di proroga la Giunta provinciale può sostituire i componenti delle commissioni in caso di dimissioni o di altre cause di impedimento nonché in seguito ad atti di riorganizzazione delle strutture provinciali e comprensoriali.

Nei casi in cui alla scadenza del termine di proroga delle CTC non si sia provveduto alla nomina della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità (CPC), la commissione comprensoriale è prorogata di diritto per ulteriori sessanta giorni entro i quali la Giunta provinciale provvede a nominare, per lo svolgimento delle funzioni spettanti in via transitoria alle commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale, una commissione territoriale per la tutela del paesaggio nella seguente composizione:

- a) il presidente della comunità o del comprensorio, se la comunità non è costituita, con funzioni di presidente;
- b) un funzionario tecnico della comunità o del comprensorio, se la comunità non è costituita;
- c) quattro esperti in materia di tutela del paesaggio e architettura iscritti ai relativi albi, di cui uno in rappresentanza della Provincia.

Si evidenzia che, ai sensi delle nuove disposizioni, il parere paesaggistico-ambientale per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale è attribuito alla competenza del servizio provinciale competente, in luogo della CTP.



Disposizioni in materia di vincoli preordinati all'espropriazione

Il comma 8 bis precisa che nel caso di vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità, già previsti dai piani regolatori generali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della l.p. n. 1 del 2008, la possibilità di reiterare i vincoli una sola volta e per un periodo massimo di ulteriori cinque anni prevista dall'articolo 52, comma 6, si applica solo a seguito della scadenza dei predetti vincoli attualmente vigenti e non ad eventuali vincoli pregressi già reiterati, fermo restando l'obbligo di indennizzo previsto dal citato articolo 52.

Modifiche all'articolo 151 concernenti disposizioni organizzative in materia di valutazioni ambientali

Le modifiche precisano l'articolazione delle competenze provinciali in materia di VIA e VAS.

Modifiche all'articolo 152 in materia di Piano provinciale per la mobilità

La modifica precisa che fino all'approvazione del piano della mobilità continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti il Piano provinciale della viabilità previsto dall'articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, nel testo vigente prima della sostituzione introdotta dalla l.p. n. 1 del 2008.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANO STRAORDINARIO PER L'INCREMENTO DEGLI ALLOGGI ITEA

L'articolo 16 della l.p. n. 4 del 2009 prevede per il triennio 2009-2011 misure urgenti per realizzazione il piano straordi-

nario di intervento per l'incremento degli alloggi dell'ITEA. A tal fine, la Giunta provinciale approva, anche per stralci territoriali, un programma triennale di attuazione del piano straordinario medesimo; il programma è elaborato da un comitato in cui è rappresentato anche il Consiglio delle autonomie locali. Il programma individua su scala comprensoriale o di comunità, nonché su scala comunale il fabbisogno quantitativo di alloggi.

I comuni territorialmente interessati provvedono alla localizzazione delle aree necessarie alla realizzazione degli alloggi mediante variante di adeguamento del piano regolatore generale con una procedura accelerata che prevede l'adozione definitiva entro novanta giorni dalla prima adozione. Il programma può stabilire termini più ampi. Fermo restando il rispetto dei termini previsti, i comuni possono procedere, d'intesa tra loro, a forme compensative del fabbisogno quantitativo di alloggi a ciascuno riferibile.

Se i comuni non provvedono nei termini ivi indicati, la Giunta provinciale può provvedere in via sostitutiva.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE TARIFFE

L'articolo 9 della l.p. n. 2 del 2009 dispone, a fini anticongiunturali, che per l'anno 2009 la Giunta provinciale è autorizzata a non adottare provvedimenti di adeguamento relativi a tariffe, contributi, diritti, canoni ed altri costi comunque denominati, anche quando l'adeguamento è previsto per legge. La disposizione si applica anche all'aggiornamento del contributo di concessione che, conseguentemente, per l'anno 2009 non sarà adeguato all'aumento del costo di costruzione.



Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1227 del 22 maggio 2009

**Linee guida e indicazioni
operative per l'utilizzo di
terre e rocce derivanti da
operazioni di scavo**

(...omissis--)

Il Relatore comunica:

l'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel testo sostituito dell'art. 2, comma 23, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, come da ultimo modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 13, reca la nuova disciplina concernente l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, disponendo in particolare:

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:

- a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;*
- b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;*
- c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;*
- d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;*
- e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;*
- f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).*

2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.

3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).

4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.

5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA.

7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

- a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;*
- b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;*
- c) un miglioramento della percezione paesaggistica.*

7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati

alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto.».

Come noto, la problematica delle terre e rocce da scavo ha formato oggetto di ripetuti interventi normativi a livello statale, anche in ragione di rilievi delle istituzioni europee, dando luogo conseguentemente a misure di adeguamento della normativa provinciale. Si richiamano al riguardo l'art. 8, comma 1, lettera f bis), del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come integrato dall'art. 10 della legge 23 marzo 2001, n. 93, l'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e in sequenza, a livello provinciale, l'art. 63 bis, comma 2, lettera a), del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (nel testo introdotto, prima, dall'art. 56 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e, poi, sostituito dall'art. 8 della l.p. 15 dicembre 2004, n. 10), la deliberazione della Giunta provinciale 19 luglio 2004, n. 1616 (pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 10 agosto 2004, n. 32) e, da ultimo, l'art. 102 quater, comma 1, del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nel testo aggiunto dall'art. 49 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11.

Per quanto riguarda le modifiche alla disciplina delle terre e rocce da scavo apportate con il decreto legislativo n. 4/2008, al fine di assicurare un'agevole e corretta applicazione dell'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006, si è provveduto alla riformulazione di linee guida e di indicazioni operative per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2173 di data 29 agosto 2008. Nel provvedimento si evidenziava che la disciplina provinciale vigente in materia di terre e rocce da scavo era rappresentata da:

a) la lettera a) del comma 2 dell'art. 63 bis del citato testo unico, che richiama la disciplina statale

recata dall'art. 1 della legge n. 443 del 2001, prevedendo che con deliberazione della Giunta provinciale, adottata su proposta dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, sono stabilite le modalità per l'esecuzione del controllo preventivo demandato all'Agenzia dalle citate disposizioni statali, anche sulla base di dichiarazioni o di certificazioni rese dai soggetti interessati, e sono definiti i casi e le eventuali soglie quantitative che esonerano l'utilizzo di terre e rocce da scavo dal parere preventivo dell'Agenzia;

b) il comma 1 dell'art. 102 quater del medesimo testo unico – aggiunto come detto dall'art. 49 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11 – a tenore del quale “in attesa dell'emanazione della deliberazione prevista dall'art. 63 bis, comma 2, lettera a), ai fini dell'utilizzazione di terre e rocce da scavo continuano ad applicarsi le direttive stabilite con deliberazione della Giunta provinciale n. 1616 del 29 luglio 2004”.

La deliberazione della Giunta provinciale n. 2173 del 2008 segnalava inoltre che l'evoluzione del quadro normativo statale in materia è tale da sostituire integralmente la disciplina scolpita dal decreto Ronchi, dall'art. 1 della legge n. 443 del 2001 e dal testo originario dell'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006. La versione dell'art. 186 del citato d.lgs. n. 152 del 2006 derivante dalla riformulazione operata dall'art. 2, comma 23, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, si distacca infatti significativamente dalla precedente impostazione concettuale, ancorando la sottrazione delle terre e rocce da scavo dal regime dei rifiuti in via non meramente giuridica o presuntiva, ma in quanto ricorrano concretamente i requisiti e i presupposti dettagliatamente elencati nel comma 1 del nuovo art. 186, ispirati – in coerenza con la giurisprudenza comunitaria – al principio di certezza dell'utilizzo diretto delle terre e rocce da scavo, nel rispetto di elevate condizioni di qualità ambientale.



Nei primi mesi di applicazione delle linee guida sono stati condotti approfondimenti con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, le strutture provinciali interessate, le associazioni di categoria e gli ordini e i collegi professionali interessati, per verificare l'operatività del provvedimento. A seguito di un confronto a livello tecnico con i soggetti citati, anche a fronte della segnalazione di talune difficoltà di applicazione, si propone di introdurre alcune modifiche relativamente ai seguenti aspetti. Si tratta, in particolare, di escludere dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di rifiuti le terre e rocce da scavo riutilizzate nel medesimo sito di produzione, in coerenza con quanto disposto dall'art. 185, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo n. 152/2006, introdotta con legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le nuove linee guida intendono precisare inoltre le modalità di utilizzo delle terre e rocce per la produzione di conglomerati bituminosi e cementizi e specificare gli adempimenti da espletare ai sensi del punto 6), in relazione al progetto di utilizzo delle terre e rocce stesse. Si propone infine di apportare talune modifiche alla modulistica, ai fini di maggiore chiarezza e semplificazione degli adempimenti.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli artt. 63 bis, comma 2, lettera a), e 102 quater, comma 1, del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- visto l'art. 186 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 2, comma 23, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e da ultimo modificato dal decreto-legge

30 dicembre 2008, n. 208, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 13;

- vista la propria deliberazione n. 2173 del 29 agosto 2008;
- vista la nota dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di data 20 maggio 2009, prot. n. 1156/2009-D201;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

delibera

1) di approvare – al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni legislative statali e delle norme provinciali in premessa citate – il nuovo testo delle “linee guida e indicazioni operative per l'utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo”, contenute nell'allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, in sostituzione di quello allegato alla propria deliberazione n. 2173 del 29 agosto 2008;

2) di dare atto che le indicazioni derivanti dalle linee guida di cui al punto 1), in quanto si pongano in continuità con le corrispondenti indicazioni recate dalla propria deliberazione n. 2173 del 29 agosto 2008, trovano applicazione a decorrere dal 16 settembre 2008;


3) di confermare quanto previsto dai punti 3) e 4) della propria precedente deliberazione n. 2173 del 29 agosto 2008;

4) di dare atto che le linee guida e indicazioni operative di cui al punto 1) sostituiscono, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, le linee guida allegate alla precedente deliberazione n. 2173 del 29 agosto 2008;

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige.



LINEE GUIDA E INDICAZIONI OPERATIVE per l'utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo



ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

1. Ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c bis), del D. lgs. n. 152 del 2006, il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato, è escluso dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e delle presenti linee guida. Per l'utilizzo di terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti¹, si applica l'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, con le precisazioni ed i chiarimenti di seguito riportati.

2. Presupposti per l'utilizzo

- 2.1. *le terre e rocce da scavo non devono provenire dall'interno della perimetrazione di siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
- 2.2. *devono garantire, fin dalla fase di produzione, il rispetto dei requisiti di qualità ambientale specificati al punto 4;*
- 2.3. *il loro utilizzo non deve richiedere la necessità di preventivo trattamento o trasformazioni preliminari, inclusa la miscelazione se ha come effetto la diluizione di inquinanti, per soddisfare i requisiti di qualità ambientale specificati al punto 4 e i requisiti merceologici di cui al citato 186, comma 1, lettera c). Non sono considerate operazioni di preventivo trattamento o di trasformazione preliminare la riduzione volumetrica, la macinatura e la vagliatura, finalizzate all'adeguamento delle caratteristiche geotecniche del materiale, a condizione che siano sempre verificati e rispettati i requisiti di qualità ambientale e merceologici di cui alle presenti linee guida per ciascuna aliquota;*
- 2.4. *non siano contenuti elementi estranei alle terre e rocce da scavo, quali, ad esempio, rifiuti o materiali derivanti da operazioni di demolizione.*

3. Modalità di utilizzo

- 3.1. *sono consentiti gli utilizzi per reinterri, riempiimenti, rimodellazione e rilevati;*
- 3.2. *è consentito l'utilizzo nei processi industriali, in sostituzione dei materiali di cava.*

4. Requisiti di qualità ambientale

Con riferimento alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – relativa alle concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alle

specifiche destinazioni d'uso – deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non sia contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo e che detto materiale sia compatibile con il sito di destinazione. In particolare l'utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti è consentito esclusivamente nel rispetto dei seguenti criteri:

- 4.1. *ai fini dell'utilizzo in processi industriali in sostituzione dei materiali di cava, le terre e rocce da scavo devono avere composizione compatibile con i valori di colonna A; 1 Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. qualora rispettino i valori della colonna B possono essere utilizzati per la produzione di conglomerati bituminosi e cementizi, nel rispetto delle norme tecniche di settore;*
 - 4.2. *se la destinazione d'uso del sito ove è previsto il reimpiego corrisponde a verde pubblico, verde privato ovvero a zona residenziale o agricola, è ammesso l'utilizzo di terre e rocce da scavo solo se le stesse presentano caratteristiche compatibili con la colonna A;*
 - 4.3. *se la destinazione d'uso del sito ove è previsto il reimpiego corrisponde a zona commerciale o industriale, è ammesso l'utilizzo di terre e rocce da scavo con caratteristiche anche non compatibili con la colonna A purché, in ogni caso, nel rispetto dei valori della colonna B;*
 - 4.4. *in deroga a quanto disposto nei punti 4.2 e 4.3, il reimpiego di terre e rocce con presenza di elementi in concentrazioni superiori a quanto ivi previsto, è ammissibile solo al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
a) *tale presenza sia dovuta a fenomeni naturali, riconosciuti ed approvati con deliberazione della Giunta provinciale ovvero riconosciuti a livello locale dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;*
b) *l'operazione di reimpiego sia effettuata all'interno di aree nelle quali la Giunta provinciale o l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente abbiano riconosciuto la presenza di fenomeni naturali analoghi, purché i valori dei parametri che eccedono i valori limite per la specifica destinazione d'uso non siano superiori ai valori di fondo naturale ivi riconosciuti.**
- Le terre e rocce da scavo, che presentino concentrazioni superiori ai valori di colonna A, devono rispettare i limiti previsti per il test di cessione di cui all'Allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato dal decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186, ad esclusione del parametro COD e dell'Amianto. Detti limiti previsti per il test di cessione devono essere rispettati anche nel caso di terre e rocce da*

¹ Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152

scavo aventi le caratteristiche di cui al punto 4.4 a), fatta eccezione per gli elementi identificati come fondo naturale.

5. Deposito provvisorio

L'eventuale deposito in attesa di utilizzo delle terre e rocce da scavo presso il sito di produzione, o presso aree individuate dall'apposito progetto, non può avere durata superiore ad un anno. Tuttavia, nel caso di interventi di scavo previsti da progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale e per i quali sia previsto l'utilizzo delle terre e rocce da scavo nello stesso progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto, purché in ogni caso non superino i tre anni. Le scadenze sopra indicate non si applicano alle terre e rocce da scavo trasferite presso il sito di utilizzo nel rispetto del provvedimento urbanistico-edilizio di autorizzazione alla realizzazione delle opere per le quali è previsto l'utilizzo delle stesse.

6. Adempimenti e documentazione

Ai fini dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo deve essere predisposto un elaborato progettuale, secondo quanto previsto dall'art. 186, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 152/2006 e dalle presenti linee guida. L'elaborato progettuale concernente l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo è formulato in conformità al modello Mod. A e relativi allegati, di cui alle presenti linee guida, e si fonda sulla relazione geologica di progetto. Esso è finalizzato ad evidenziare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui ai punti precedenti ed è presentato all'autorità competente per i procedimenti di cui ai commi 2 (valutazione di impatto ambientale su progetto definitivo;

autorizzazione integrata ambientale) e 3 (concessione edilizia; denuncia di inizio di attività) del precitato art. 186 del d.lgs. n. 152/2006, ovvero viene allegato al progetto nel caso di cui al comma 4 (lavori pubblici non soggetti a VIA, né a concessione edilizia, né a DIA) del medesimo art. 186.

L'elaborato progettuale deve essere presentato congiuntamente alla domanda di rilascio dei provvedimenti sopra elencati o comunque prima del rilascio degli stessi; eventuali variazioni in merito a quanto dichiarato nel modello A devono comunque essere presentate prima di procedere a qualsiasi forma di reimpiego delle terre e rocce mediante la comunicazione prevista dal terzultimo capoverso del presente punto 6. Fatto salvo quanto previsto dal punto 8, le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle terre e rocce da scavo, dichiarate nel Mod. A, devono essere successivamente verificate – in accordo con la relazione geologica di progetto – mediante sondaggi ovvero in fase di scavo, effettuando le seguenti indagini analitiche sui campioni:

6.1 la verifica analitica delle loro caratteristiche chimiche, in riferimento al seguente set di parametri

minimi: Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Selenio, Zinco, Rame, Cromo totale, Mercurio, Idrocarburi C>12; il soggetto incaricato del campionamento si assume la responsabilità dell'eventuale presenza di altri analiti specifici del singolo caso, che devono essere oggetto di analisi;

6.2 l'effettuazione del test di cessione sulle terre e rocce in conformità all'Allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato dal decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186, ad esclusione del parametro COD e dell'Amianto, per verificare le interazioni con le acque superficiali e sotterranee. Il soggetto incaricato del campionamento si assume la responsabilità dell'eventuale presenza di altri analiti specifici del singolo caso, che devono essere oggetto di analisi. Il test di cessione non è richiesto per le terre e rocce da scavo che presentano concentrazioni entro i valori limite stabiliti dalla colonna A.

Nel caso di utilizzo per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati realizzati a beneficio dell'agricoltura, ivi comprese le destinazioni a pascolo, l'elaborato progettuale è affiancato da una relazione agronomica, corredata da opportune indagini analitiche, volta a dimostrare l'idoneità del materiale per la formazione e l'uso del suolo agricolo.

Qualora l'elaborato progettuale (Mod. A) non precisi in via definitiva il sito o l'impianto di reimpiego del materiale da scavare o il sito di deposito provvisorio o, comunque, qualora si renda necessario modificare tali informazioni contenute nel Mod. A – anche in esito alle indagini analitiche –, il proponente deve presentare alle autorità competenti per i procedimenti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006 apposita comunicazione recante le predette informazioni prima di procedere a qualsiasi forma di reimpiego delle terre e rocce.

Nel caso di cui al comma 4 del medesimo art. 186 viene allegata al progetto una corrispondente dichiarazione sottoscritta dal progettista.

La comunicazione o la dichiarazione di cui al paragrafo precedente sono trasmesse in copia per conoscenza – a cura del proponente – al comune nel quale è ubicato il luogo di produzione delle terre e rocce da scavo, qualora ricorrano le fattispecie di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006.

In tutti i casi di utilizzo di terre e rocce da scavo, il materiale deve essere accompagnato durante il trasporto da un documento che ne attesti la provenienza e la destinazione (Mod. B allegato alle presenti linee guida): tale documentazione deve essere conservata in originale, fino all'ultimazione dei lavori, dal D.L. o dal proprietario dell'opera prevista nel sito di utilizzo e, qualora richiesto, deve essere esibita agli organi di controllo.

Le presenti linee guida devono essere rispettate anche qualora l'attività di produzione o di utilizzo delle terre e rocce da scavo avvenga solo parzialmente sul territorio della Provincia di Trento limitatamente agli

adempimenti connessi con l'attività svolta sul territorio provinciale.

Le attività di produzione o di utilizzo delle terre e rocce da scavo in territori diversi da quelli della Provincia di Trento sono soggette all'art. 186 del d.lgs. n. 152 del 2006 ed al rispetto della normativa eventualmente stabilita a livello locale.

7. Verifiche finali

Al completamento degli interventi di produzione e di utilizzo di terre e rocce da scavo, i soggetti che hanno la disponibilità del sito di origine e di utilizzo o i D.L. delle opere ivi previste, o i soggetti responsabili dell'impianto industriale in cui le terre e rocce sono utilizzate in sostituzione dei materiali di cava, devono produrre all'autorità competente di cui al punto 6, nonché al comune territorialmente competente in relazione al sito di utilizzo la documentazione atta a dimostrare l'effettivo reimpiego dei materiali scavati (Mod. C allegato alle presenti linee guida).

8. Esclusioni particolari

Nel caso di interventi di modesta entità che prevedano un volume da scavare non superiore a 100 m³, l'indagine ambientale e l'elaborato progettuale (Mod. A) previsti dal punto 6, nonché la documentazione di cui al punto 7 non sono necessari, ma il proprietario del terreno o comunque il soggetto interessato deve presentare al Comune, in sede di acquisizione dei titoli abilitativi a carattere urbanistico-edilizio, una dichiarazione (Mod. D allegato alle presenti linee guida) con la quale attesta che i predetti materiali provengono da aree che non sono state interessate da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale. Nel caso in cui le terre e rocce da scavo siano prodotte in aree caratterizzate dalla presenza di fenomeni di origine naturale riconosciuti e approvati dalla Giunta provinciale o dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, deve inoltre essere dichiarato, nel Mod. D, che le stesse saranno utilizzate solo in aree con fondi naturali analoghi o in aree con destinazione d'uso compatibile con i valori di fondo naturale riconosciuti nel sito di origine. Ove tali interventi di modesta entità non siano soggetti a concessione edilizia o a DIA, il Mod. D deve essere allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.

Nel caso di scavi, movimentazioni e prelievi di terre e rocce connessi con l'esecuzione delle opere e degli interventi di sistemazione idraulica e forestale, previsti dall'articolo 10 della L.P.

23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), e realizzati secondo le modalità previste dall'articolo 84 della medesima legge, l'indagine ambientale e l'elaborato progettuale (Mod. A) previsti dal punto 6, nonché la documentazione di cui al punto 7 non sono necessari, purché:

8.1. gli scavi non interessino aree comprese nell'anagrafe dei siti da bonificare o nell'elenco dei siti potenzialmente inquinati;

8.2. l'autorità competente all'esecuzione delle predette opere o interventi non rilevi autonomamente l'esigenza di attivare specifica indagine ambientale.

Anche in questo caso deve essere allegata al progetto la dichiarazione con la quale si attesta che le terre e rocce da scavo provengono da aree che non sono state interessate da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale (Mod. D allegato alle presenti linee guida).

9. Criteri di accertamento delle caratteristiche di qualità ambientale

Ai fini della caratterizzazione del materiale scavato, si rende necessario il prelievo dai cumuli di un numero minimo di campioni pari ad uno, se il volume complessivo da scavare è inferiore a 3000 m³, e di un campione aggiuntivo, ogniquale volta venga superato un multiplo intero di 3000 m³. Nel caso di terreno boschivo il volume di riferimento è incrementato a 10.000 m³. Resta fermo che il numero di campioni dovrà essere incrementato in funzione dell'eventuale presenza di eterogeneità litologiche o di utilizzo del sito.

Nel caso di scavi finalizzati alla realizzazione di gallerie naturali, o di grandi scavi in terreni di sicura origine naturale, il numero di campioni deve essere definito nel progetto in funzione delle diverse formazioni geologiche individuate.

Le operazioni di campionamento devono essere effettuate con modalità conformi alla norma UNI 10802. La preparazione dei campioni da depositare in laboratorio deve essere conforme a quanto previsto dall'allegato 2 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paragrafo "Analisi chimica dei terreni".

Per la determinazione degli idrocarburi C>12 si fa riferimento al metodo definito nel documento finale del tavolo di lavoro APAT-ARPA/APPA, ISS, CNR-IRSA, ICRAM e CRA.



MOD. A

ELABORATO PROGETTUALE PER L'UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Il sottoscritto _____
 nato il _____ a _____ Prov. (_____) CAP _____
 residente a _____ Prov. (_____) CAP _____
 via e nr. civico _____
 in qualità di _____

DICHIARA

Sito di origine:

Comune di _____ località _____
 via _____ n° _____ p.f./p.ed. _____

• caratteristiche urbanistiche:

- area verde pubblico, privato e residenziale, agricola
 sito commerciale / industriale

• volume di scavo stimato complessivo: _____ m³

• volume massimo stimato destinato a utilizzo fuori sito: _____ m³

• eventuale deposito provvisorio:

- in sito: _____ m³, per _____ mesi;
 • fuori area: _____ m³, per _____ mesi, in località _____

• caratteristiche merceologiche delle terre e rocce da scavo: _____

• caratteristiche chimiche e chimico-fisiche tali da permettere l'integrale utilizzo senza alcuna trasformazione preliminare (v. relazione geologica di progetto):

- compatibili con i valori limite della colonna A1;
 non compatibili con i valori limite della colonna A, ma non superiori ai valori limite della colonna B;
 non compatibili con i valori limite della colonna A, ma non superiori ai valori limite della colonna B, a causa di fenomeni naturali riconosciuti e approvati dalla Giunta provinciale o dall'APPA;
 non compatibili con i valori limite della colonna B a causa di fenomeni naturali riconosciuti e approvati dalla Giunta provinciale o dall'APPA;
 compatibili con i valori limite previsti per il test di cessione².

Sito/i di destinazione:

Relativamente alla destinazione delle terre e rocce da scavo, devono essere prodotte tante schede di cui alla pagina successiva, quanti i siti previsti.

¹ Tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

² Allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato dal decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186, ad esclusione del parametro COD e dell'Amianto.

SCHEDA SPECIFICA PER OGNI SINGOLO SITO DI DESTINAZIONE

(n° ____ di ____)

Sito di destinazione:³

Comune di _____ località _____
via _____ n° _____ p.f./p.ed. _____
Proprietario o Società: _____
Eventuale autorizzazione dell'intervento: provvedimento prot. n. _____ di data _____
rilasciato da _____
Impianto⁴: _____

• caratteristiche urbanistiche:

- area verde pubblico, privato e residenziale, agricola
 sito commerciale / industriale

• eventuale presenza di un fondo naturale riconosciuto e approvato dalla Giunta provinciale o dall'APPA, rispetto al quale le caratteristiche delle terre e rocce da scavo risultano compatibili ai sensi del punto 4.4, lettera b), delle Linee guida:

- presenza di un fondo naturale con valori di fondo naturale superiori ai valori di colonna A ma inferiori a quelli di colonna B;
 presenza di un fondo naturale con valori di fondo naturale superiori ai valori di colonna B;

• volume stimato destinato a utilizzo nello specifico sito: _____ m³

Modalità di riutilizzo:

- reinterro
 riempimento
 rimodellazione
 realizzazione rilevati
 in processi industriali in sostituzione di materiali di cava

Modalità di trasporto:

• le terre e rocce, senza subire trasformazioni preliminari, saranno conferite:

- direttamente al sito di utilizzo;
 al sito di stoccaggio intermedio localizzato a _____

• il materiale sarà accompagnato durante il trasporto da un documento che ne attesti la tracciabilità (Mod. B).

Eventuali note:

Data _____

Timbro e firma del progettista o del D.L. _____

Data _____

Firma del proprietario del sito di origine _____

Allegati:

Obbligatori:

- Planimetria e sezioni dell'area con indicazione delle zone di escavazione.
- Relazione geologica di progetto.

In funzione dei singoli casi:

Analisi chimiche, qualora già effettuate.

Relazione agronomica.

Altro: _____

³ Per quanto possibile, il sito di destinazione deve essere indicato all'atto della redazione del Mod. A. Fatti salvi gli ulteriori ed eventuali adempimenti previsti dal punto 6 di queste linee guida, devono in ogni caso essere precisate nel Mod. A le caratteristiche urbanistiche del sito di destinazione.

⁴ Da compilare nel caso di utilizzo in processi industriali in sostituzione di materiali di cava.

Mod. B

DOCUMENTO DI TRASPORTO TERRE E ROCCE DA SCAVO

Nota: Il modello è specifico per tutti i trasporti di terre e rocce da scavo effettuati dallo stesso automezzo a partire da un unico sito di produzione verso un unico sito di utilizzo o di deposito provvisorio previsti da apposito progetto. Il documento, completati i trasporti, deve essere conservato in originale, fino all'ultimazione dei lavori, dal responsabile del sito di utilizzo.

TARGA MEZZO _____

SITO DI ORIGINE:

Comune di _____ località _____
 via _____ n° _____ p.f./p.ed. _____

SITO DI DESTINAZIONE **IMPIANTO INDUSTRIALE** **SITO DI DEPOSITO PROVVISORIO¹**

Comune di _____ località _____
 via _____ n° _____ p.f./p.ed. _____

VIAGGI	DATA E ORA PARTENZA	QUANTITÀ TRASPORTATA	FIRMA DELL'AUTISTA	DATA E ORA ARRIVO
n. 1		_____ m ³		
n. 2		_____ m ³		
n. 3		_____ m ³		
n. 4		_____ m ³		
n. 5		_____ m ³		
n. 6		_____ m ³		
n. 7		_____ m ³		
n. 8		_____ m ³		
n. 9		_____ m ³		
n. 10		_____ m ³		
n. 11		_____ m ³		
n. 12		_____ m ³		

Firma del soggetto che ha la disponibilità del sito² di origine _____

Firma del soggetto che ha la disponibilità del sito o dell'impianto di utilizzo _____

¹ Segnare con una X il campo di interesse.

² Per "soggetto che ha la disponibilità del sito" si intende il titolare dell'impresa esecutrice dei lavori (o suo delegato) o il titolare dei diritti di proprietà o di godimento del sito.

Mod. C

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Nota: tale modello deve essere compilato due volte, ovvero:

- dal soggetto che dispone del sito di origine delle terre e rocce o dal D.L. dell'opera ivi prevista, a conclusione dei lavori di escavazione;
- dal soggetto che dispone del sito di utilizzo o dal D.L. dell'opera ivi prevista, a conclusione dei lavori di utilizzo, o dal soggetto responsabile dell'impianto industriale in cui le terre e rocce sono utilizzate in sostituzione dei materiali di cava.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____ Prov. (_____) CAP _____
residente a _____ Prov. (_____) CAP _____
via e nr. civico _____
in relazione all'opera realizzata / all'impianto situato nel Comune di _____ in località _____
via _____ n° _____ p.f./p.ed. _____

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

¹ che a seguito dei lavori di escavazione condotti per la realizzazione di detta opera:

- _____ m³ di terre e rocce sono stati gestiti come rifiuti;
- _____ m³ di terre e rocce sono stati trasferiti nel sito/nell'impianto del Comune di _____
in località _____ via _____ n° _____
p.f./p.ed. _____, ai fini dell'utilizzo previsto dall'elaborato progettuale presentato a _____
in data _____ o dalla successiva comunicazione/dichiarazione di data _____.

² che per la realizzazione di detta opera / che in detto impianto sono stati utilizzati:

- _____ m³ di terre e rocce prodotte dal signor _____³,
come risulta dai documenti di trasporto.

Allegati*: Certificati delle analisi effettuate sui campioni.

Data _____ Firma di chi ha la disponibilità del sito o impianto o del D.L. _____

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

- sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto _____
(indicare in stampatello il nome del dipendente)
- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

¹ Da compilare nel caso di dichiarazione rilasciata dal soggetto che dispone del sito di origine delle terre e rocce o dal D.L. dell'opera ivi prevista.

² Da compilare nel caso di dichiarazione rilasciata dal soggetto che dispone del sito di utilizzo o dal D.L. dell'opera ivi prevista o dal soggetto responsabile dell'impianto industriale in cui le terre e rocce sono utilizzate in sostituzione dei materiali di cava.

³ Indicare i dati identificativi del soggetto che dispone del sito di origine o del D.L. dell'opera ivi prevista.

⁴ Allegati che deve obbligatoriamente produrre il soggetto che dispone del sito di origine delle terre e rocce, o il D.L. dell'opera ivi prevista.

Mod. D

DICHIARAZIONE DI NON SOTTOPOSIZIONE AD INDAGINE AMBIENTALE

- Interventi di scavo di modesta entità (<100 m³)**
 Interventi di scavo nell'ambito di sistemazioni idrauliche e forestali

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto _____
 nato il _____ a _____ Prov. (_____) CAP _____
 residente a _____ Prov. (_____) CAP _____
 via e nr. civico _____

in qualità di:

- proprietario del terreno interessato dalle operazioni di scavo sotto specificate;
 autorità competente all'esecuzione di interventi di sistemazione idraulica e forestale;

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

che l'area di scavo sita nel Comune di _____ località _____
 via _____ n° _____ p.f./p.ed. _____
 sulla quale è prevista l'escavazione di _____ m³ di terre e rocce originate come sottoprodotti e destinate ad utilizzo nel sito
 del Comune di _____ località _____
 via _____ n° _____ p.f./p.ed. _____
 Impianto¹: _____

non è stata interessata da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale;

² che, essendo l'area di scavo caratterizzata dalla presenza di fenomeni di origine naturale riconosciuti e approvati dalla Giunta provinciale o dall'APPA, il sito di destinazione individuato:
 risulta anch'esso caratterizzato dalla presenza di fenomeni di origine naturale analoghi;
 è caratterizzato da destinazione d'uso compatibile con i valori di fondo naturale riconosciuti nel sito di origine.

Data _____ Firma _____

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:

- sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto _____
 (indicare in stampatello il nome del dipendente)
 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

¹ Da compilare nel caso di riutilizzo in processi industriali in sostituzione di materiali di cava.

² Cancellare se non pertinente al caso di specie.